

COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata



COPIA

Registro Generale n. 1

ORDINANZA DEL SETTORE RESPONSABILE SETTORE D

N. 1 DEL 01-01-2021

Ufficio: COMANDANTE POLIZIA LOCALE

Oggetto: Regolamentazione temporanea della circolazione stradale per l'anno 2021, in occasione di occupazioni di suolo pubblico e loro pertinenze, di scarso impatto sul traffico veicolare, determinate da lavori sulla sede stradale, manifestazioni di vario genere, cerimonie, traslochi ecc. ecc.

L'anno duemilaventuno addì uno del mese di gennaio, il Responsabile del servizio **Fattori Tiziano**

Ritenuto necessario, al fine di semplificare l'iter procedimentale delle ordinanze temporanee in materia di viabilità, adottare provvedimenti "quadro" per la regolamentazione temporanea della circolazione stradale, per motivi di interesse pubblico e di salvaguardia della mobilità, in occasione di occupazioni suolo pubblico e le loro pertinenze per lavori sulla sede stradale, manifestazioni di vario genere, cerimonie, traslochi, riprese cinematografiche, ecc., allorché le attività ad esse necessarie siano da considerarsi di poca rilevanza in ordine alla tempistica di realizzazione e per l'aspetto dello scarso disagio che ne deriva per la mobilità;

Visto il D. Lgs 285/92 e successive modifiche e integrazioni "Nuovo Codice della strada" ed in particolare gli artt. 5, 6, 7 e il DPR 16/12/92 n. 495 e

successive modifiche e integrazioni – regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada;

Visto il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici per il segnalamento temporaneo emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- D.M. 10/07/2002;

Visto l'art. 107 del D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto il decreto del Sindaco di nomina a Responsabile del Settore “D”, e conseguente attribuzione delle funzioni, n. 7 reg. gen. del 30 Giugno 2020;

Considerata l'esigenza di contenimento e di snellimento degli atti amministrativi;

Ravvisata la necessità di adottare i provvedimenti “quadro” specificati in dispositivo;

Ferme restando le prescrizioni di cui all'art. 157, co. 2 e 4, all'art. 190, col del Codice della Strada, previa apposizione di regolamentare segnaletica stradale mobile provvisoria, l'istituzione sulle Strade Comunali dei seguenti provvedimenti per la regolamentazione della circolazione, qualora oggettivamente necessari e preventivamente concordati tra questo Servizio ed i soggetti interessati, che dovranno farsi carico di apporre e mantenere efficiente la segnaletica stradale necessaria;

Per i motivi esposti in narrativa;

ORDINA

- 1 **divieto di sosta con rimozione coatta**, da collocare con l'indicazione del giorno di attuazione del provvedimento almeno quarantotto ore prima (i segnali dovranno precisare giorno/i e fascia oraria di vigenza del divieto e dovrà essere segnalato il fine divieto; i soggetti incaricati della posa in opera dei divieti dovranno comunicare l'avvenuta installazione con le modalità indicate nel successivo punto 9);

1.1 nelle aree oggetto di occupazione di suolo pubblico per: lavori sulla sede stradale, manifestazioni di vario genere, cerimonie, traslochi, riprese cinematografiche, ecc., che comportino una

parzializzazione del traffico (ossia qualunque occupazione della carreggiata, preventivamente concordata ed autorizzata dagli uffici comunali competenti);

1.2 lungo il filo esterno della determinazione dell'area medesima e per tutta la lunghezza, durante la permanenza dell'occupazione;

1.3 nel tratto di carreggiata opposto all'area occupata, sulla proiezione dell'area occupata per **m. 5,00** prima e **m. 5,00** dopo:

1.3.1 se la sezione utile della carreggiata regolamentata a **senso unico**, in presenza dell'occupazione, è inferiore a **m. 3,00**, determinando tale situazione la necessità di rimuovere i veicoli in sosta, per grave intralcio e pericolo per la circolazione, ai sensi dell'art. 159, co 1 lett. c) del Codice della Strada;

1.3.2 se la sezione utile della carreggiata a **doppio senso**, in presenza dell'occupazione è inferiore a **m. 5.60**, determinando tale situazione l'esigenza di rimuovere i veicoli in sosta per grave intralcio e pericolo per la circolazione, ai sensi dell'art. 159, co 1 lett. c) del Codice della Strada;

- 2 **senso unico alternato a vista**, con precedenza per i veicoli che percorrono la semi carreggiata sgombra, nelle strade a **doppio senso** interessate dall'occupazione, per tratti non superiori m. **20.00**, se la sezione stradale utile risulta inferiore a **m. 5.60**;
- 3 **senso unico alternato regolato da movieri o impianto semaforico** (nei centri abitati solo se espressamente autorizzato), nelle strade a **doppio senso** interessate dall'occupazione, **per tratti superiori a m. 20.00**, se la sezione stradale utile risulta inferiore a **m. 5.60**;
- 4 **limite massimo di velocità di 30 km/h e divieto di sorpasso** in prossimità delle aree oggetto di occupazione del sedime stradale di specie;
- 5 **divieto di circolazione dei pedoni** sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali, e sugli altri spazi predisposti per essi, ove la loro sezione utile, in presenza di un'occupazione sia inferiore a **m. 1.00**;
- 6 **l'adozione di ogni utile e diverso provvedimento** (divieto di transito, sospensione momentanea della circolazione, senso unico, direzioni obbligatorie, dare la precedenza, ecc.) se ritenuto necessario da questo Servizio di P.L., per la sicurezza delle persone e la fluidità della circolazione;
- 7 la pubblicità dei sopra scritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa di idonea segnaletica di

preavviso ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dell'occupazione stradale di specie, a cura e spese del richiedente;

- 8 nell'esecuzione di lavori sulla strada, in ogni caso, dovranno essere osservate le norme di cui all'art. 21 del CdS, D. Lgs. 30/04/92 n. 285 e le relative norme complementari dettate dal Regolamento d'esecuzione e di attuazione del CdS, D.P.R. 16/12/92 n. 495 (artt. dal 30 al 43) e dal Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici per il segnalamento temporaneo emanato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – D.M. 10/07/02;
- 9 per consentire il legittimo intervento da parte del personale di questo Servizio di P.L. sulle aree oggetto di occupazione interessate dai **divieti di sosta con rimozione coatta** (fig. II 74 art. 120 + mod. II 6/m art. 83) temporanei di cui al punto 1, è necessario e indispensabile che il soggetto interessato comunichi preventivamente l'avvenuta installazione della relativa segnaletica al fine di consentire la verifica dei termini temporali (almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto) e tecnici di posizionamento. Tale comunicazione dovrà essere effettuata chiamando l'Ufficio di Polizia Locale (tel. 0733/548724). Si precisa che in assenza della stessa non potranno essere effettuati i richiesti interventi di Polizia.

L'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle concessioni/ autorizzazioni ad occupare il suolo pubblico qualora necessarie, o alla presa d'atto da parte di questo Servizio nella quale saranno indicati i provvedimenti da adottare; a tal fine, la domanda con la documentazione allegata, dovrà essere inviata a questo Ufficio (almeno 7 giorni prima quando non trattasi di urgenze) a mezzo Fax n. 0733/548704 ovvero pec: comune.pollenza.mc@legalmail.it – pec: poliziamunicipale@comune.pollenza.mc.it.

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza, ciascuno per le proprie competenze a:

- Stazione Carabinieri di Pollenza;
- U.T.C., Settore Lavori Pubblici;

SI AVVERTE

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione della prescritta segnaletica stradale e la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente Ordinanza;

Il personale della Polizia Locale e degli altri organi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 CdS, sono incaricati di far rispettare il presente provvedimento;

A carico dei trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada;

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 si avverte che, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà, ai sensi della Legge n. 1034/1971, ricorrere, per illegittimità, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della medesima al Tribunale Amministrativo Regionale Marche.

Avverso la presente ordinanza è, altresì, ammesso al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, entro 60 giorni in relazione alla natura dei segnali apposti ai sensi dell'art 73 co. 3 del CdS.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Fattori Tiziano

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 05-01-2021 al 20-01-2021.
Lì 05-01-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fattori Tiziano